

## **DELIBERA 10**

### **Regole di gestione degli Uffici vertenze e legali**

#### TITOLO I

#### ***Principi, ambito di applicazione, servizi agli iscritti e alle iscritte***

**10.1.0** La presente Delibera regolamentare si applica in tutte le strutture della CGIL che svolgono attività vertenziali della tutela individuale, denominate Uffici vertenze e legali (UVL), siano esse confederali o categoriali.

**10.1.1** La CGIL assiste i propri iscritti (lavoratori dipendenti, eterodiretti, parasubordinati, autonomi non imprenditori senza dipendenti, occupati in forme cooperative e autogestite) nelle vertenze con i rispettivi datori di lavoro, committenti, enti o altri soggetti a vario titolo coinvolti, per la corretta applicazione delle leggi e dei contratti collettivi di lavoro.

Tale assistenza può essere prestata anche per lavoratori operanti in Stati esteri (tutela extraterritoriale). In questo caso sono ammesse deroghe alla presente delibera (e ai suoi allegati) al fine di rendere compatibile la tutela con le condizioni procedurali e processuali previste negli Stati in cui vengono promosse le cause.

La CGIL assiste altresì i propri iscritti nelle cause aventi ad oggetto il risarcimento dei danni per eccessiva durata dei processi di cui alla legge n. 89/2001 e successive modifiche; questa assistenza verrà prestata esclusivamente in relazione ai procedimenti giudiziari già seguiti dall'UVL.

Inoltre la CGIL e l'Inca assistono i lavoratori nel contenzioso in materia di danno differenziale da infortunio o malattia professionale. La CGIL, tramite gli UVL, offre una prima consulenza gratuita, anche ai non iscritti, sulle materie inerenti la presente delibera.

**10.1.2** I lavoratori che intendono promuovere un contenzioso tramite gli Uffici vertenze dovranno essere iscritti alla CGIL per tutta la durata della vertenza.

**10.1.3** Nei confronti degli iscritti l'attività di consulenza e controllo della regolarità del rapporto di lavoro, ivi compreso il TFR, e l'attività di verifica della corretta applicazione delle leggi e dei contratti sono gratuite.

**10.1.4** Nel caso in cui la vertenza, o la causa, tratti una questione di principio che interessa l'intero sindacato, oppure l'intera categoria di appartenenza dell'iscritta/o, il sindacato può decidere di assumere gli eventuali oneri; in tal caso nulla verrà chiesto all'iscritta/o.

**10.1.5** Nell'ipotesi di sanzioni disciplinari impugnate davanti al Collegio di conciliazione e arbitrato, di cui all'art. 7 della legge 300/70, il patrocinio sindacale dell'iscritta/o sarà gratuito, salvo eventuali spese relative all'arbitrato che saranno a carico dell'iscritta/o, così come riportato nel documento allegato «Condizioni di reciproco rapporto» che dovrà essere rilasciato all'iscritta/o.

**10.1.6** Nel caso in cui la vertenza richieda spese eccezionali documentate (a titolo esemplificativo: visure camerali, produzione documenti, report investigativi ecc.) e rivesta particolare complessità, all'apertura della vertenza, escluse quelle per opposizione in materia disciplinare, l'Ufficio potrà chiedere all'iscritta/o un fondo spese.

**10.1.7** A livello regionale, in accordo con le CdLT, CdLM, le Federazioni di categoria e gli Uffici Vertenze, nel rispetto del d.lgs. 460/97, art. 5, comma III, viene determinato il contributo da richiedere all'iscritta/o.

In tale ambito si potrà definire sia una quota fissa che in percentuale della cifra che l'iscritta/o recupererà, della quale la/o stessa/o sarà messa a conoscenza preventivamente.

**10.1.8** L'Ufficio vertenze, ai fini di una corretta applicazione del punto precedente, dovrà predisporre una scheda di lavorazione della pratica la quale dovrà riportare l'iter e i tempi di lavorazione della stessa.

**10.1.9** L'Ufficio vertenze è tenuto a rilasciare regolare ricevuta circa l'avvenuto pagamento e copia della stessa dovrà essere inserita nel fascicolo.

**10.1.10** Ai fini della realizzazione dei principi e degli obiettivi contenuti nella presente Delibera e dell'implementazione dell'attività dell'area vertenziale e legale, viene istituito il Coordinamento Nazionale UVL, composto in via prioritaria dai responsabili regionali degli uffici vertenze e legale o dai responsabili regionali della materia (ove non presenti i responsabili Uvl regionali). Il Coordinamento ha sede presso l'Ufficio Giuridico e Vertenze Legali Nazionale.

## TITOLO II

### ***Rapporti fra strutture***

**10.2.0** Gli Uffici vertenze confederali, nel trattare le vertenze, dovranno tenere conto dell'orientamento della Federazione di categoria che fornirà la più ampia assistenza e le informazioni necessarie.

Nel caso di interpretazioni difformi tra UVL e Federazioni di categoria, la questione sarà discussa nell'ambito della Segreteria confederale con i soggetti interessati, ferma restando la titolarità delle categorie firmatarie dei CCNL.

**10.2.1** Le Federazioni di categoria nazionali e territoriali sono tenute a fornire adeguata informazione e/o formazione riguardante l'esito dei rinnovi dei CCNL e dei contratti di II livello.

**10.2.2** In occasione della definizione delle ipotesi contrattuali, a tutti i livelli, gli UVL sono tenuti a fornire alle Federazioni di categoria le necessarie informazioni relative agli esiti delle attività vertenziali, attraverso un elaborato.

Inoltre l'UVL dovrà informare sullo stato delle singole vertenze le articolazioni delle Federazioni di categoria competenti se richiesto.

**10.2.3** In relazione a vertenze collettive, che coinvolgono una pluralità di iscritti in analoga posizione per uno stesso principio di diritto, ovvero quando si tratti di vertenze di principio, previamente indicate come tali dalle Federazioni di categoria e dagli Uffici Vertenze, questi ne danno tempestiva informazione ai competenti Dipartimenti, all'Ufficio Giuridico e Vertenze Legali Nazionale e alla Consulta giuridica della CGIL nazionale.

L'informativa è dovuta, altresì, per le cause demandate a giurisdizioni superiori (Corte Costituzionale, Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti) ovvero innanzi a Corti ed organismi europei ed internazionali.

**10.2.4** In caso di conciliazione di controversie aventi ad oggetto periodi di lavoro non regolarizzati, il funzionario, UVL o di categoria, che segue la vertenza non può introdurre, nel relativo verbale, clausole che possano compromettere l'eventuale successiva denuncia, da parte dell'iscritta/o interessato/a, per il recupero di provvidenze assistenziali, previdenziali, assicurative, ecc.

**10.2.5** Le Federazioni di categoria e gli UVL si impegnano ad un confronto costante su contenuti ed esiti delle conciliazioni extragiudiziali, in particolare ove tali conciliazioni derivino da accordi collettivi finalizzati ad agevolare la circolazione delle Aziende e al mantenimento dei livelli occupazionali (Accordi collettivi ex art 47 L. 428/90).

### TITOLO III

#### ***Informatizzazione, formazione sindacale***

**10.3.0** «Live link» è il programma per la gestione omogenea, sul territorio nazionale delle pratiche acquisite e della consulenza fornita, per lo sviluppo dei relativi conteggi, per la relativa statistica di analisi della vertenzialità prodotta e per gli adempimenti di cui ai punti 10.1.8 e 10.1.9.

**10.3.1** L'Ufficio vertenze dovrà rapportarsi sistematicamente con le Federazioni di categoria, con l'Ufficio Giuridico e Vertenze Legali Nazionale e con la Consulta Giuridica confederale per un'analisi statistica della vertenzialità prodotta elaborata dal programma di cui al punto precedente.

**10.3.2** Il sistema degli UVL si deve dotare di strumenti permanenti ed adeguati di formazione sindacale a livello regionale e/o camerale sia per la formazione dei nuovi operatori sia per la formazione continua degli operatori in relazione alle novità giuridiche, normative, contrattuali e in relazione alle implementazioni del sistema informatico.

Per quanto riguarda gli approfondimenti sulle tematiche giuridiche le strutture sottoscriveranno, a condizioni di favore, l'abbonamento annuale alla *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*.

Nei corsi di formazione di base per nuovi operatori si deve prevedere sempre un modulo relativo all'identità CGIL.

#### TITOLO IV

### ***Regolazione dei rapporti tra UVL, Lavoratori e Legali***

**10.4.0** I segretari delle Camere del lavoro e i segretari di Categoria, nonché i responsabili degli Uffici vertenze, sono direttamente impegnati a garantire la massima trasparenza dei rapporti tra avvocati, da un lato, e lavoratori, dall'altro.

In particolare, cureranno che gli avvocati si attengano ai seguenti obblighi:

a) informare costantemente l'iscritta/o e l'UVL sull'andamento della causa che la/lo riguarda sulla situazione di diritto sostanziale e sui meccanismi processuali, per consentire una consapevole partecipazione dell'iscritta/o stessa/o alla vicenda giudiziaria.

b) comunicare al responsabile dell'Ufficio vertenze e all'iscritta/o la possibilità di proseguire nelle fasi e nei gradi successivi;

c) seguire l'intero procedimento, salva la facoltà di rinunciare al mandato in caso di dissenso con l'iscritta/o sul merito della causa, informando il responsabile dell'Ufficio vertenze;

- d) presentare al più presto l'atto introduttivo del giudizio garantendo il rapido decorso della causa. Nel caso di licenziamenti individuali, gli stessi avranno precedenza su ogni altro procedimento;
- e) in caso di conciliazione di controversie, aventi ad oggetto periodi di lavoro non regolarizzati, impegno a non introdurre, nel relativo verbale, clausole che possano compromettere l'eventuale successiva denuncia, da parte dell'iscritta/o, per il recupero di provvidenze assistenziali, previdenziali, assicurative, ecc.
- f) trasmettere (nel rispetto della normativa sulla privacy) all'Ufficio vertenze di competenza, anche con mezzi informatici messi a disposizione dall'Organizzazione Sindacale, tutto quanto relativo alla vertenza e in particolare:
- il ricorso, sentenza e fascicolo;
  - l'accordo giudiziale o extra giudiziale.
- g) comunicare alla struttura sindacale l'eventuale fallimento della controparte dal momento in cui ne viene a conoscenza.
- h) Ove richiesto, l'avvocato convenzionato si renderà disponibile alla domiciliazione di cause provenienti da altri territori.
- I termini economici della domiciliazione verranno concordati dai legali incaricati, ferme restando le regole di cui al punto 10.4.1.

**10.4.1** I responsabili degli Uffici vertenze devono garantire che, sotto il profilo economico, i rapporti fra l'iscritta/o e il legale si svolgano secondo le modalità di seguito elencate:

1) Al termine dei diversi gradi di giudizio, se l'esito della causa è in tutto o in parte positivo e la sentenza condanna la controparte alla rifusione di spese e onorari, l'avvocato non chiede nulla all'iscritto; ove questi fossero oggetto di compensazione in fase giudiziale o risultassero inadeguati alla quantità/qualità del lavoro svolto e all'entità degli importi recuperati, o nel caso in cui (es.: fallimenti) il lavoratore recuperasse le sue spettanze dal Fondo di Garanzia, ma il Legale non recuperasse nulla dall'azienda insolvente, lo stesso potrà richiedere un contributo al lavoratore previo accordo scritto con il responsabile dell'Ufficio Vertenze.

2) in caso di transazione giudiziale ed extra giudiziale con la presenza del legale, il verbale di transazione dovrà specificare gli

oneri a carico di controparte distinti tra onorari e spettanze dell'iscritta/o; null'altro è dovuto dall'iscritta/o al legale di parte sindacale. I termini dell'accordo transattivo dovranno essere comunicati e discussi all'UVL e l'iscritta/o;

3) se l'esito della causa è negativo, l'avvocato rinuncia a chiedere all'iscritta/o il pagamento degli onorari di causa, salvo i casi:

a) che l'esito negativo sia stato determinato dal comportamento scorretto tenuto durante la causa dall'iscritta/o stessa/o ad esempio avere taciuto circostanze rilevanti ai fini della valutazione da parte dell'avvocato della fattibilità della causa;

b) nel caso in cui, nonostante la lavoratrice/tore sia stata/o preventivamente informato/a per iscritta/o e documentata/o del probabile esito negativo della causa o della probabile temerarietà della stessa, questi (l'iscritta/o) abbia comunque chiesto di proseguire nella lite.

Nei casi a) e b) sopra riportati l'avvocato può chiedere all'iscritta/o, previo consenso e accordo con il responsabile dell'Ufficio vertenze, il rimborso delle spese documentate ed onorari di causa;

4) in caso di azioni aventi valore di principio, cioè riguardanti questioni di particolare interesse per l'intero sindacato o per una categoria, il sindacato può decidere di assumere gli eventuali oneri; in tal caso nulla verrà chiesto all'iscritta/o.

5) nei casi riguardanti sentenze negative con condanna alle spese di controparte, queste ultime sono a carico del lavoratore.

6) In caso di riforma nei gradi superiori di sentenze favorevoli all'iscritta/o, con condanna alla restituzione delle spese e onorari pagati dal datore di lavoro in esecuzione delle sentenze di grado inferiore, la restituzione delle spese legali è a carico del lavoratore.

7) Il mancato rinnovo della tessera durante l'iter della vertenza fa decadere il/la lavoratore/trice dai benefici derivanti dall'iscrizione legittimando il legale a richiedere gli onorari di legge.

**10.4.2** Il legale si impegna a non accettare incarichi professionali incompatibili con le finalità della CGIL ed i suoi principi: egli non assumerà in nessun caso la difesa di datori di lavoro, relativamente a cause derivanti o connesse a rapporti di lavoro.

Per consentire alla CGIL la valutazione di eventuali conflitti di interessi o incompatibilità, il legale si impegna a comunicare

preventivamente incarichi in ambito di Associazioni, Società, enti locali e/o enti pubblici o incarichi professionali da parte di organi giudiziari (ad esempio curatori fallimentari) che lo potrebbero rendere potenziale controparte dei dipendenti dell'ente o della procedura.

Il legale si impegna inoltre a non accettare incarichi professionali da parte di altre organizzazioni sindacali e di non assistere lavoratori organizzati da altre sigle sindacali se non preventivamente autorizzato dalla CGIL.

**10.4.3** Nei casi previsti nell'allegato 1 «Condizioni di reciproco rapporto», che dovrà essere rilasciato all'iscritta/o, la regolazione delle spettanze, in favore dell'avvocato convenzionato, avverrà alla presenza del responsabile dell'UVL.

## TITOLO V

### ***Procedure amministrative e penali***

**10.5.0** Nel caso di procedimenti davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato o altra Corte Amministrativa Superiore, le spese e gli onorari legali sostenute dall'UVL e dal legale sono a carico del/la lavoratore/trice iscritto/a.

All'inizio del procedimento davanti al Tribunale amministrativo regionale, l'avvocato può chiedere all'iscritta/o, in accordo con il responsabile UVL, un fondo spese documentate variabile in relazione alla complessità della causa, oltre agli oneri fiscali.

Al termine di ciascun grado di giudizio davanti all'autorità giudiziaria amministrativa, in caso di esito positivo del procedimento, se la sentenza compensa le spese tra le parti, l'eventuale compenso per l'avvocato a carico del lavoratore deve essere concordato tra il legale e l'UVL.

Per gli atti stragiudiziali nei confronti della Pubblica amministrazione, l'avvocato può chiedere all'iscritta/o un compenso variabile, a seconda della complessità dell'atto, oltre gli oneri fiscali documentati, e comunque previo accordo con l'UVL.

**10.5.1** Nel caso di vertenze collettive, il fondo spese di cui al punto precedente viene determinato di comune accordo tra l'avvocato, l'UVL e la categoria interessata, in misura inversamente proporzionale al numero dei lavoratori.

**10.5.2** Nei processi penali, le spese legali sono di norma a carico dell'iscritta/o. L'eventuale fondo spese e gli onorari saranno determinati sulla base dei minimi delle tariffe professionali. Nel caso in cui l'imputazione si ricolleggi ad attività sindacale svolta dall'iscritta/o, le spese legali saranno sostenute dal sindacato.

In quest'ultimo caso, come in occasione della costituzione di parte civile del sindacato in un procedimento penale, l'ammontare delle spese legali, così come l'ammontare dell'eventuale fondo spese, dovranno essere calcolati sulla base dei minimi della tariffa professionale.

I singoli casi dovranno, comunque, di volta in volta essere valutati dall'UVL assieme alla struttura di categoria interessata o alla struttura confederale coinvolta.

## TITOLO VI

### ***Sanzioni***

**10.6** Il sistema sanzionatorio, in caso di violazione della presente Delibera regolamentare, è quello previsto dall'art. 27 dello Statuto e le violazioni sono di natura disciplinare.

## TITOLO VII

### ***Disposizioni finali***

**10.7** Le strutture confederali e di categoria sono tenute alla completa applicazione della presente Delibera e degli allegati in essa contenuti.

La Delibera può essere modificata con le maggioranze previste dall'art. 6 dello Statuto.

Gli allegati – che sono parte integrante della Delibera – possono essere modificati dalla Segreteria nazionale della CGIL ogni qual volta ciò si renda necessario.

## **Allegati**

- 1) Condizioni di reciproco rapporto
- 2) Mandato e sostegno sindacale
- 3) Convenzione legale

Il testo degli allegati è consultabile nello spazio intranet del sito [www.cgil.it](http://www.cgil.it).